

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
POLITICHE PER L'ABITARE
GIULIA ANGELELLIUnione Terre di Castelli
Struttura Welfare Locale
Dott. Marco AntonioliPEC: unione@cert.unione.terredicastelli.mo.it**Oggetto: richiesta espressione rilievi su emendamenti.**

Gentilissimo,

con riferimento alla sua richiesta di espressione di eventuali rilievi sugli emendamenti al regolamento comunale in materia di ERP preme precisare come la competenza circa la valutazione della loro pertinenza ed ammissibilità competa al Comune.

Per quanto riguarda la residenzialità storica o l'anzianità lavorativa sul territorio la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2026 avente ad oggetto la legge della Regione Toscana in materia di ERP ed in particolare il requisito dell'anzianità di residenza e di attività lavorativa nel territorio regionale come criterio premiale nella formazione della graduatorie ERP, ha ribadito quanto già affermato in precedenti pronunce vale a dire che la norma che attribuisce un punteggio, crescente all'aumentare degli anni di stanzialità sul territorio, è in contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto sopravvaluterebbe una condizione – la storicità di presenza sul territorio – che non si correla allo stato di disagio del richiedente, che va valutato con riferimento alle condizioni che più rispecchiano la situazione di bisogno, alla quale il servizio di edilizia residenziale pubblica tende a porre rimedio.

E' alla luce di questo principio che devono essere valutati gli emendamenti in materia.

Riguardo agli emendamenti riferiti ai "Requisiti di onorabilità e clausole di esclusione" si ricorda che la L.R. 24/2001 all'art. 25 comma 3 stabilisce il divieto per il regolamento comunale di assegnazione degli alloggi di *"prevedere ulteriori o diversi requisiti rispetto a quelli definiti ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2;"*.

Con riferimento agli emendamenti relativi alla verifica delle proprietà immobiliari all'estero si ricorda che la DAL 154/2018 stabilisce che per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti reali su beni immobili è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate, restando nella facoltà dei Comuni disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per quanto attiene infine alla Tabella dei Punteggi, si ricorda che la Corte Costituzionale nella Sentenza n. 9/2021 si è soffermata sulla valutazione comparativa dei punteggi massimi attribuiti dalla Legge della Regione Abruzzo alle varie condizioni dei richiedenti per concludere per una sopravvalutazione del criterio della residenza rispetto alle altre condizioni oggettive e soggettive.

Distinti saluti

Giulia Angelelli
(firmato digitalmente)

Per informazioni sulla presente pratica rivolgersi a:

Referente: NOME COGNOME – eros.mattioli@regione.emilia-romagna.it

nome file .risposta Terre Castelli